



L'angolo della sicurezza

Dall'inquadramento INAIL all'autoliquidazione del premio

Webinar - Centro Studi Nazionale ANCL

22 gennaio 2024



INDICE DEGLI ARGOMENTI

PARTE PRIMA

Inquadramento assicurativo

- Inquadramento INAIL;
- Le operazioni complementari e sussidiarie;
- La classificazione di lavorazioni complesse;
- La gestione dei ricorsi amministrativi sull'inquadramento;

PARTE SECONDA

L'autoliquidazione INAIL

- I soggetti da assicurare
- Premi ordinari e premi speciali;
- Il sistema di autoliquidazione;
- Autoliquidazione in pratica;
- Riduzione del premio assicurativo.

Dott. Michele Siliato

Consulente del Lavoro e

membro del Centro Studi Nazionale ANCL

PARTE PRIMA

Inquadramento assicurativo

- Inquadramento INAIL
- Le operazioni complementari e sussidiarie
- La classificazione di lavorazioni complesse
- La gestione dei ricorsi amministrativi sull'inquadramento

Obblighi assicurativi INAIL

- Tutti i datori di lavoro che occupano dipendenti e lavoratori parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose;
- I lavoratori autonomi artigiani (anche di fatto), i lavoratori autonomi dell'agricoltura ed i lavoratori autonomi dello spettacolo.

Caratteristica principale dell'assicurazione INAIL

A parità di eventi tutelati, l'entità dei premi assicurativi dovuti è estremamente diversificata nel *quantum* e varia in relazione al rischio delle lavorazioni svolte ed assicurate.

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO



Riferimenti

Decreto Interministeriale
27/02/2019

Determina del Presidente
2 ottobre 2018, n. 385



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con


il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvata, come da tabella annessa al presente decreto di cui forma parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell'INAIL n. 45 del 4 febbraio 2019, la Nuova tariffa dei premi della gestione Navigazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Le tariffe dei premi



L'inquadramento INAIL



- Ditta;
- Posizione Assicurativa Territoriale
- Lavorazioni.

Classificazione delle lavorazioni

Art. 9 del M.A.T.:

Comma 1 - Agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi.

Comma 2 – Le lavorazioni sono classificate, secondo i criteri indicati al comma 1, alla corrispondente voce della tariffa relativa alla gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro.

Comma 5 – Qualora nella voce di tariffa sia indicato il prodotto della lavorazione, la relativa classificazione non si applica alla costruzione delle singole parti componenti, effettuata a sè stante come lavorazione principale. In tal caso, si fa riferimento alla voce prevista per quest'ultima, sempreché la tariffa non disponga altrimenti.

Inquadramento INPS/INAIL

Ai sensi dell'art. 4 del M.A.T.:

- i datori di lavoro sono inquadrati nelle gestioni tariffarie (settori) secondo la classificazione disposta dall'INPS ai fini previdenziali ed assistenziali;
- per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale disposta dall'INPS, l'inquadramento è effettuato direttamente dall'INAIL.

La classificazione delle lavorazioni

- **Lavorazione principale:** identifica il ciclo tecnologico produttivo o un'attività operativa. Per lavorazione principale si intende il **ciclo di operazioni** necessario perché sia realizzato quanto descritto nei singoli riferimenti di ciascuna tariffa.
- **Operazioni complementari:** rappresentano un'attività indispensabile per effettuare la lavorazione principale. Queste, **sono indispensabili per eseguire compiutamente la lavorazione principale**. Sono, dunque, quelle operazioni di cui il ciclo produttivo non potrebbe fare a meno.
- **Operazioni sussidiarie:** sono operazioni che, di norma, **non sono indispensabili** per il ciclo produttivo o operativo dell'impresa, al punto che potrebbero anche essere affidate a terzi.

La classificazione delle lavorazioni - Esempi

Il caso: Infermerie aziendali all'interno di imprese/stabilimenti/uffici

- *No lavorazione complementare/sussidiaria*



- Specifiche voci di lavorazione:

per prestazioni sanitarie, assistenziali e/o diagnostiche

voce 0311 - Industria;

voce 0310 - Artigianato;

voce 0311 - Terziario;

voce 0313 - Altre attività.

per prestazioni di autoambulanza:

voce 0313 – Industria;

voce 0310 – Artigianato;

voce 0313 – Terziario;

voce 0313 – Altre attività

La classificazione delle lavorazioni - Esempi

Il caso: Mense aziendali

- *No lavorazione complementare/sussidiaria*



- Specifiche voci di lavorazione:
 - voce 0200 - Industria;
 - voce 0211 - Artigianato;
 - voce 0210 - Terziario;
 - voce 0200 - Altre attività.

La classificazione delle lavorazioni - Esempi

Il caso: Pulizie dei locali aziendali e delle attrezzature.

- *Lavorazione complementare/sussidiaria*



• Fa eccezione l'attività amministrativa d'ufficio classificabile alla voce 0722.



In questo caso, specifiche voci di lavorazione:

voce 0411 - Industria;

voce 0411 - Artigianato;

voce 0421 - Terziario;

voce 0410 - Altre attività.

La classificazione delle lavorazioni - Esempi

Il caso: Supporto alle attività aziendali con mansioni di fattorino, autista, portierato, addetti a piccola e generica manutenzione.

- *Lavorazione complementare/sussidiaria*



• Fa eccezione l'attività amministrativa d'ufficio classificabile alla voce 0722.



In questo caso, specifiche voci di lavorazione:

- voce 0721 - Industria;
- voce 0721 - Artigianato;
- voce 0721 - Terziario;
- voce 0721 - Altre attività.

La classificazione delle lavorazioni - Esempi

Il caso: Trasporto delle merci aziendali

- *Lavorazione complementare/sussidiaria* 

• **Attenzione alle «attività complesse»** 

9300	<p>Attività dei magazzini per la custodia e la conservazione di merci.</p> <p>Attività di confezionamento di merci: magazzinaggio, movimentazione, lavaggio, pesatura, imballaggio, travaso, imbottigliamento, ecc.; escluse le attività di conservazione e confezionamento esplicitamente previste in altri riferimenti di tariffa.</p> <p>Escluse le attività di produzione o di trasformazione.</p> <p>Magazzini postali, centri di raccolta e smistamento di corrispondenza e pacchi.</p> <p>Solo per attività a sé stanti.</p> <p>Magazzini dei servizi di trasporto.</p> <p>Escluso il trasporto per il quale v. gruppo 9100.</p>	28,19
------	---	-------

Lavorazioni complesse



Lavorazioni complesse - Esempi

Descrizione attività dell'impresa	Attività complessa?	
	Sì	No
Ristorazione e vendita di generi alimentari in unico ambiente	X	
Produzione di cibi crudi e vendita di cibi cotti	X	
Attività di trasporto e commercializzazione del pescato (proprio)		X
Attività di realizzazione e di manutenzione di software e siti (anche diretta)		X
Attività di commercio tradizionale ed e-commerce		X
Vendita di generi alimentari svolta congiuntamente alla preparazione/cottura	?	X
Disco Bar (locale serale, discoteca, piano bar, etc) e ristorazione	X	
Attività di vendita di gioielli con laboratorio interno	X	
Attività di vendita di mobili, trasporto e montaggio presso il cliente	X	
Realizzazione e posa in opera di strutture e tende realizzate in proprio	X	
Vendita di computer o componenti tecnologici con «messa in servizio» presso il cliente.	?	X

Lavorazioni complesse - criticità

- Imputazione del premio parziale su più voci principali di tariffa;
- Svolgimento di attività particolarmente complesse a livello tecnico, specie nelle ipotesi in cui vi sia un'unica lavorazione principale molto articolata e tale da creare difficoltà nell'individuazione delle singole fasi che la compongono;
- Svolgimento di attività che non sono specificatamente previste tra le voci della tariffa dei premi della gestione di appartenenza dell'impresa;
- Effettuazione di lavorazioni che sembrano «unitarie» secondo i canoni comuni ma che sono disciplinate come complesse nell'ambito delle disposizioni tariffarie.

Lavorazioni non previste dalle Tariffe

Art. 9, comma 6, M.A.T.

Qualora la lavorazione non sia prevista dalla tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro, la relativa classificazione è effettuata attraverso l'analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono la lavorazione stessa, in modo da poterla ricondurre a specifiche previsioni tariffarie della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro.

Elementi per l'analisi tecnica:

- processo produttivo;*
- modalità operativa;*
- mansioni e competenze;*
- macchinari, attrezzature, utensili e mezzi impiegati;*
- materiali oggetto di lavorazione.*

A cosa prestare attenzione nel Tariffario

I concetti di «posa in opera», «montaggio» e «installazione»

- **«Posa in opera»:** deve intendersi quella lavorazione costituita da operazioni semplici che consentono al bene consegnato di funzionare e di adempiere alla propria funzione. Tale attività è spesso effettuata dal personale stesso che trasporta il bene.
- **«Montaggio in opera»:** lavorazione che si concretizza nell'unione funzionale delle varie parti di un'apparecchiatura, di una macchina o di uno strumento o struttura nella località o nell'ambito dell'impianto ove è destinata a funzionare.
- **«Installazione»:** deve intendersi un complesso di lavorazioni che consentono, non solo di fissare solidamente le parti che compongono un impianto o un macchinario nella sua sede funzionale, ma anche e, soprattutto, di condurre operazioni più importanti, determinanti e necessarie a interconnettere e collegare funzionalmente parti di un impianto o di un macchinario in modo che lo stesso risulti un complesso **unitario e operante**. È necessario personale specializzato.


L'importanza di una «completa» denuncia dei rischi

Art. 11, MAT – Rettifica d'ufficio della classificazione delle lavorazioni

1. *L'Inail, accertato in qualsiasi momento che la classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione sono errati, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.*
2. *Il provvedimento è comunicato al datore di lavoro con modalità telematiche ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione dovevano essere applicati:*
 - a) *erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;*
 - b) *erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. È facoltà del datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, chiedere l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile.*
- 3) *La rettifica della classificazione delle lavorazioni comporta, con la stessa decorrenza del provvedimento, la rideterminazione dell'oscillazione di cui agli articoli da 19 a 25 in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della PAT.*


I ricorsi amministrativi INAIL

- D.P.R. 14 maggio 2001, n. 314;
- Istruzioni operative INAIL del 17 settembre 2001;
- Circolare INAIL 28 ottobre 2002, n. 61



Tentativo obbligatorio di composizione – Materia Tariffaria

Nota 31 ottobre 2007, n. 8361



Tentativo obbligatorio di composizione – Materia Tariffaria

Il Caso

Nota 31 ottobre 2007, n. 8361

Oggetto: Ricorso al C.d.A. Inail n. [REDACTED] del [REDACTED] - [REDACTED]
[REDACTED] - c.d. [REDACTED] - c.f. [REDACTED]

Con riferimento al ricorso in oggetto, avverso i certificati di variazione emessi in data 07.06.2022 dalla Sede Inail di [REDACTED], sulla base delle risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione n. [REDACTED] del [REDACTED], si comunica che la scrivente Direzione regionale ha completato la preliminare fase istruttoria volta alla gestione locale del contenzioso amministrativo pendente innanzi al Consiglio di Amministrazione.

Anticipandosi che, con riferimento a tale fase locale, le richieste formulate possono trovare parziale accoglimento nei termini di seguito esposti, con la presente si rappresenta quanto emerso e si forniscono chiarimenti relativamente alla prosecuzione o conclusione del ricorso nonché all'espletamento di un incontro.

Tentativo obbligatorio di composizione – Materia Tariffaria

Il Caso *Definizione del ricorso al C.d.A.*

Al fine di espletare la fase della composizione locale e consentire al Ricorrente di ricevere delucidazioni, produrre eventuali considerazioni integrative ed esprimersi in ordine alla prosecuzione o conclusione del contenzioso, con la presente è stata rappresentata l'attuale decisione della Commissione regionale e le motivazioni ad essa connesse.

Si invita, pertanto, a prendere accurata visione di quanto esposto e a comunicare gli intendimenti in ordine alla prosecuzione o definizione del ricorso.

A tal fine si prega di specificare se:

a) **si concorda** con la decisione della Commissione regionale;


oppure

b) **non si concorda** con la decisione assunta dalla Commissione regionale.

Nel primo caso (punto a) il ricorso si intenderà cessato per composizione positiva e la Sede competente adotterà un nuovo certificato contenente le variazioni di cui al paragrafo *Conclusioni*, provvedendo al riconteggio del premio dovuto e al ricalcolo delle sanzioni civili, dovute per la sola evasione differenza tasso.

Nella seconda ipotesi (punto b), la scrivente Direzione, valutate eventuali argomentazioni integrative che potranno essere prodotte, ove vi siano elementi classificativi tali da avviare un riesame, comunica al Ricorrente le nuove determinazioni della Commissione regionale; altrimenti, definisce **negativamente** la fase della composizione locale e trasmette gli atti del ricorso all'attenzione delle Strutture centrali dell'Istituto per la nuova e definitiva istruttoria che sostituisce ad ogni effetto l'esito della fase locale sopra esposto. Pertanto, in tal caso, il ricorso verrà definito con deliberazione del C.d.A. dell'Inail.

I ricorsi amministrativi INAIL



PARTE SECONDA


L'autoliquidazione INAIL

- I soggetti da assicurare
- Premi ordinari e premi speciali
- Il sistema di autoliquidazione
- Autoliquidazione in pratica
- Riduzione del premio assicurativo

I soggetti da assicurare

Requisiti (D.P.R. n. 1124/1965)

- Soggettivi: attività assicurate individuate dall'art. 1
- Oggettivi: soggetti tutelati (art. 4) che svolgono le attività indicate nell'art. 1



La contemporanea presenza di tali elementi determina
l'obbligo assicurativo INAIL.

L'obbligo sussiste anche per quelle attività o lavoratori che non sono espressamente menzionati nel T.U. (*ex multis Corte Costituzionale*)

I soggetti da assicurare

Requisiti (D.P.R. n. 1124/1965) – Art. 1, commi 1 e 2

È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.

L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresì quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento.

I soggetti da assicurare

Attività protette tipizzate (D.P.R. n. 1124/1965) – Art. 1, comma 3

L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori:

1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione di opere edili, nonché ai lavori, sulle strade, di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo;

2) di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli impianti all'interno o all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, etc (...)

28. (...)

I soggetti da assicurare

Attività protette (D.P.R. n. 1124/1965) – Art. 1, commi 4-5-6

4. Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti suddetti.

5. Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo comma del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.

6. Sono altresì considerate addette ai lavori di cui ai numeri da 1) a 28) del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dall'art. 4, sono comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari o sussidiari.

I soggetti da assicurare

Attività rischiose (D.P.R. n. 1124/1965)

- ✓ Attività svolte attraverso l'utilizzo di macchine, apparecchi, impianti, ovvero svolte in laboratori o ambienti per la produzione a opere e servizi che comportino l'impiego di macchine, apparecchi e impianti. Vanno comprese le lavorazioni complementari e sussidiarie anche se svolte in luoghi differenti rispetto alla lavorazione principale.
- ✓ Attività elencate dall'art. 1 del D.P.R. 1124/65, cioè quelle attività che presentano un elevato grado di pericolosità anche se svolte senza l'ausilio di macchine o impianti.

I soggetti da assicurare

Persone assicurate (D.P.R. n. 1124/1965) – Art. 4

Sono compresi nell'assicurazione:

- 1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;*
- 2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono al lavoro di altri;*
- 3) ecc.*

I soggetti da assicurare

Persone assicurate (D.P.R. n. 1124/1965) – Art. 4

- ✓ Tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i dirigenti e gli sportivi professionisti, gli insegnanti ed i docenti delle scuole;
- ✓ Tutti i lavoratori parasubordinati (d. lgs. n. 38/2000);
- ✓ Artigiani (anche di fatto);
- ✓ Soci di società, che prestano attività lavorativa nell'azienda;
- ✓ Familiari coadiuvanti;
- ✓ Lavoratori autonomi dello spettacolo (dal 1° gennaio 2022).

I soggetti esclusi

- ✓ Liberi professionisti iscritti ad un albo;
- ✓ Lavoratori autonomi occasionali;
- ✓ Liberi professionisti «senza cassa»;
- ✓ Lavoratori autonomi in attività commerciali (esclusi artigiani di fatto)

Artigiani di fatto

Circ. nr. 43/1987

È configurabile come artigiano di fatto:

- a) il titolare di un esercizio commerciale che svolge direttamente attività di trasporto conto terzi;
- b) coltivatori diretti che siano anche titolari di una impresa a carattere artigianale per l'esercizio di macchine agricole;
- c) il titolare dell'impresa che svolge un'attività lavorativa manuale, consistente e non occasionale, di valore non secondario rispetto agli altri elementi della produzione, in particolare rispetto al capitale versato;
- d) il titolare dell'impresa che svolge un'attività manuale e non solo organizzativa o direzionale;

Es. il titolare di un'impresa di distribuzione di carburante che, in maniera abituale e professionale, provvede alla pulizia delle autovetture utilizzando attrezzature tipiche di un autolavaggio.

I soggetti da assicurare

Il socio amministratore – Circ. INAIL n. 66/2008

- a) «Socio addetto ad opera manuale»: va sempre assicurato all'INAIL a prescindere dalla forma contrattuale con la quale l'attività viene resa;
- b) «socio-sovraintendente»: il socio che non partecipa materialmente al lavoro degli altri, ma ne sovrintende solamente, va assicurato all'INAIL solo laddove operi in forza di un rapporto di lavoro subordinato;
- c) «socio-amministratore»: il socio-amministratore che, in qualità di socio «dipendente funzionale» della società, esercita manualmente attività rischiosa è da assicurare. Diversamente il socio che sovrintende non è da assicurare;
- d) «socio amministratore-unico»: come il precedente punto c).

I soggetti da assicurare

Il socio amministratore – Nota INAIL del 27/02/2015 (CNO)

Socio amministratore unico addetto a prestazioni amministrative.



Va assicurato in quanto:

Il socio, sotto il profilo soggettivo, rientra tra i soggetti assicurabili.

L'attività lavorativa «amministrativa» rientra tra le attività «manuali» o «non manuali» rese in favore della società medesima con caratteri di abitualità, professionalità e sistematicità.

I collaboratori familiari occasionali

Ministero del Lavoro nr. 10478/2013

- ✓ Familiari che occasionalmente partecipano all'attività del titolare dell'impresa (+ 10 giorni/anno);
- ✓ Se inferiore, la prestazione si qualifica come «accidentale», a prescindere dal settore.
- ✓ Il limite di 90 giorni/720 ore rileva solo ai fini INPS.



- ✓ Superato il limite dei 10 giorni, la tutela decorre dal 1° giorno di inizio attività;
- ✓ Per le ditte non artigiane il premio deve essere calcolato con il metodo della retribuzione moltiplicata per il tasso di riferimento della lavorazione;
- ✓ Per gli artigiani si applica il premio speciale frazionabile in mesi.

Tutor e titolari di impresa commerciale/professionisti

Obbligo assicurativo

Requisito soggettivo

Premesso quanto sopra, la scrivente ritiene che sussista l'obbligo assicurativo Inail per il tutor aziendale anche qualora tale ruolo venga ricoperto da personale privo della tutela previdenziale ex artt. 1 e 4 del d.p.r. n.1124/1965, tenuto conto dell'attività di tutoraggio svolta, analoga a quella dell'*istruttore di corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale*, prevista dall'art. 4, n.5), del d.p.r. n.1124/65 e dell'esercizio delle attività disciplinate dall'art.1, n. 28 del medesimo d.p.r. o di altre attività che esponano il lavoratore a rischi analoghi a quelli valutati dal legislatore, alla luce delle innovazioni giurisprudenziali.

Ne discende che il requisito soggettivo sussiste anche per quei lavoratori, richiamati nel quesito, quali i commercianti titolari di impresa individuale, i liberi professionisti operanti individualmente, gli agenti di commercio individuali, nonché per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che, nell'esercizio dell'attività loro propria (quali, esemplificativamente, lavoro autonomo o di volontariato), sono esenti dall'assicurazione I.N.A.I.L.

Tutor e titolari di impresa commerciale/professionisti

Requisito oggettivo

Ai fini della assicurabilità del "tutor aziendale" presso l'Istituto, è indispensabile la ricorrenza dell'ulteriore requisito oggettivo che si traduce nell'esercizio delle attività di cui all'art. 1, n.28 del d.p.r. n. 1124/65, ossia lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui al n. 5 dell'art. 4 del succitato decreto.

Peraltro, alla luce della sopra riportata giurisprudenza evolutiva, sussiste il predetto requisito oggettivo, oltre che nella suddetta ipotesi normativamente disciplinata, anche nei casi in cui il "tutor aziendale" sia esposto a rischi diversi da quelli specificamente indicati nel suddetto n.28 dell'art. 1 del d.p.r. 1124/65, ma analoghi ad altri presi in considerazione dal legislatore. La Suprema Corte, Sezione Lavoro, proprio in una fattispecie relativa ad istruttori ed allievi di corsi di qualificazione e addestramento professionale, con sentenza n.19495/2009, ha statuito che: *"L'art. 4 d.P.R. 1124/1965 va interpretato nel senso che, in relazione alle condizioni di rischio ambientale e alle lavorazioni protette, sia in materia di infortuni sia di malattia professionale, la protezione assicurativa è estesa anche ai lavoratori intellettuali, costretti dall'esercizio delle loro mansioni a frequentare ambienti in cui si svolgono attività rischiose per la presenza di macchine elettrocontabili, videoterminali, fotoriproduttori, computer e altre attrezzature meccaniche o elettriche"*.

Premi ordinari e premi speciali

Il premio assicurativo ordinario

Il costo dell'assicurazione del premio è a carico del datore di lavoro, dell'artigiano o del lavoratore autonomo agricolo. **Il premio ordinario** è determinato dall'ammontare delle retribuzioni effettive, ovvero convenzionali, corrisposte nel periodo assicurativo e dal tasso di rischio.

Per i lavoratori parasubordinati il premio è ripartito di 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del committente. L'obbligo di versamento ricade, in ogni caso, a carico del committente.

I premi speciali unitari

Sono premi predisposti dall'Istituto assicurativo in considerazione del numero delle persone coinvolte nelle lavorazioni, ed in particolare:

- Titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti;
- Facchini, borrhacciai (*);
- Pescatori autonomi o associati in cooperative (*);
- Alunni e studenti delle scuole addetti ad esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;
- Medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia o personale esposto all'azione dei raggi X o sostanze radioattive;
- Lavoratori addetti alla frangitura e spremitura delle olive (*).

Il sistema di autoliquidazione del premio

Iscrizione Azienda –
“Ratino” al 31.12

Entro il 16.02.AS -
Autoliquidazione

Calcolo premio A.P. – Ratino =
REGOLAZIONE

Calcolo premio A.C. =
RATA

PREMIO INAIL
Unica rata o quattro rate

Basi di calcolo

Servizi online

Si comunica che il servizio online relativo alla *Comunicazione delle Basi di Calcolo* per l'autoliquidazione 2023/2024 è disponibile in www.inail.it nella sezione "Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni" dal **5 dicembre 2023**.

Al servizio possono accedere i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all'autoliquidazione, nonché gli intermediari per i codici ditta in delega.

In presenza di più basi di calcolo (in caso di variazione e "riestrazione" delle stesse da parte delle Sedi) le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in ordine decrescente, in modo che la più recente sia posizionata all'inizio della lista.

I servizi online "Visualizza Basi di Calcolo" e "Richiesta Basi di Calcolo" sono disponibili dal **5 dicembre 2023** in www.inail.it – Servizi Online.

Anche quest'anno il servizio online "Richiesta Basi di calcolo" permette di acquisire il file delle basi di calcolo in formato .pdf, in formato .txt e nella versione .json.

Dal **13 dicembre 2023** sarà altresì disponibile il servizio online "Visualizza elementi di calcolo" dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN).

Premi ordinari e retribuzione imponibile

Retribuzione effettiva	Retribuzione convenzionale	Retribuzione di ragguglio
<p>Per la generalità dei lavoratori dipendenti. È costituita dall'ammontare lordo corrisposto, tenendo conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) delle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti; b) Dei limiti di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge ed annualmente rivalutati. <p>(regola del c.d. <i>minimale contributivo</i>)</p> <p>Se la retribuzione effettiva è inferiore ai limiti minimi di retribuzione giornaliera ed al minimo contrattuale, la stessa deve essere adeguata all'importo più elevato tra i due.</p>	<p>Vigente per alcune categorie di lavoratori.</p> <p>Costituisce un'eccezione che prevale sulla regola dell'imponibile effettivo ed è stabilita con appositi decreti ministeriali.</p> <p>Rappresentano fasce di retribuzione minima e massima su cui l'Istituto liquida le prestazioni per inabilità permanenti al lavoro.</p> <p>Rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tirocinanti e stagisti; b) Familiari coadiuvanti del titolare; c) Soci di società; d) Parasubordinati e amministratori; e) Etc. 	<p>È pari al minimale di rendita ed è utilizzato solo in via residuale nei casi di mancanza della retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva.</p>

Base imponibile – Lavoratori part-time

La base imponibile dei lavoratori part – time è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurato.

La retribuzione oraria tabellare si ottiene dividendo l'importo della retribuzione annua tabellare per le ore annue stabilita dalla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo pieno.

RETRIBUZIONE ORARIA MINIMALE

Minimale giornaliero: € 53,95 x 6 : 40 = € 8,09

Autoliquidazione INAIL – I servizi telematici

- AL.P.I. online;
- Invio telematico Dichiarazione Salari;
- Riduzione Presunto;
- Visualizza Basi di Calcolo;
- Richiesta Basi di Calcolo.

Il procedimento di autoliquidazione – Basi di calcolo

RAGIONE SOCIALE	██████████
-----------------	------------

DIPENDENTI

REGOLAZIONE ANNO 2023

POS.ASSICURATIVA TERRITORIALE	GESTIONE TARIFFARIA	VOCE	DAL	AL	TASSO MEDIO DI TARIFFA	TASSO APPLICABILE	TASSO APPLICATO
959 █████	Terziario	0517	01-01-2023	31-12-2023	4,49	4,49	4,49
959 █████	Terziario	0722	01-01-2023	31-12-2023	4,00	4,00	4,00
967 █████	Terziario	0516	06-09-2023	07-09-2023	7,84	7,84	7,84

RATA ANNO 2024

POS.ASSICURATIVA TERRITORIALE	GESTIONE TARIFFARIA	VOCE	TASSO MEDIO DI TARIFFA	TASSO APPLICABILE	TASSO APPLICATO	PRESUNTO
959 █████	Terziario	0517	4,49	4,27	4,27	
959 █████	Terziario	0722	4,00	3,80	3,80	

IMPORTO DELLA RATA ANTICIPATA RICHIESTA PER L'ANNO 2023	377,02
---	--------

Il procedimento di autoliquidazione – Imponibili

MA TR.	SIG LA	GENNAIO		MARZO	MAGGIO	LUGLIO	SETTEMBRE	NOVEMBRE	TOTALE
		FEBBRAIO		APRILE	GIUGNO	AGOSTO	OTTOBRE	DICEMBRE	
12		2.675,000	2.484,000	2.561,000	2.522,000	2.522,000	2.522,000	2.611,000	32.835,000
				2.522,000	2.522,000	2.522,000	2.522,000	4.850,000	
18t					1.481,730	1.601,780	1.601,780	1.601,780	11.092,410
						1.601,780	1.601,780	1.601,780	
Voce 0517		2.675,000	2.484,000	2.561,000	2.522,000	4.123,780	4.123,780	4.212,780	43.927,410
					4.003,730	4.123,780	4.123,780	6.451,780	
10 Col		2.751,780	2.751,780	2.751,780	2.751,780	2.751,780	2.892,000	2.892,000	34.359,000
		2.751,780	2.751,780	2.751,780	2.751,780	2.751,780	2.884,000	3.676,760	
Voce 0722		2.751,780	2.751,780	2.751,780	2.751,780	2.751,780	2.892,000	2.892,000	34.359,000
		2.751,780	2.751,780	2.751,780	2.751,780	2.751,780	2.884,000	3.676,760	
19S							3.000,000		3.000,000
Voce 0516							3.000,000		3.000,000

Dati per il calcolo del premio

- Retribuzioni anno 2023 V.T. 0517: **€ 43.927,41**
- Retribuzioni anno 2023 V.T. 0722: **€ 24.000,00**
- Retribuzioni anno 2023 V.T. 0516: **€ 3.000,00**

- Tasso di rischio applicato 2023 V.T. 0517: **4,49‰**
- Tasso di rischio applicato 2023 V.T. 0722: **4,00‰**
- Tasso di rischio applicato 2023 V.T. 0516: **7,84‰**

- Tasso di rischio applicato 2024 V.T. 0517: **4,27‰**
- Tasso di rischio applicato 2024 V.T. 0722: **3,80‰**

- Importo della rata anticipata A.P.: **€ 377,02**

Sviluppo – Determinazione del premio

Regolazione 2023

Voce di tariffa: 0517

- a) Imponibile x tasso = $43.927,41 \times 4,49\text{‰} = \text{€ } 197,23$
 - b) Addizionale ANMIL: € 1,97
- Totale V.T. 0517 - premio 2023 = a) + b) = € 199,20**

Voce di tariffa: 0722

- c) Imponibile x tasso = $24.000,00 \times 4,00\text{‰} = \text{€ } 96,00$
 - d) Addizionale ANMIL: € 0,96
- Totale V.T. 0722 - premio 2023 = c) + d) = € 96,96**

Voce di tariffa: 0516

- e) Imponibile x tasso = $3.000,00 \times 7,84\text{‰} = \text{€ } 23,52$
 - f) Addizionale ANMIL: € 0,24
- Totale V.T. 0516 - premio 2023 = e) + f) = € 23,76**

**Totale regolazione anno 2023 = $199,20 + 96,96 + 23,76 =$
€ 319,92**

Premio anticipato A.P. = € 377,02

Totale regolazione dovuta: $319,92 - 377,02 = - \text{€ } 57,10$

Dott. Michele Siliato - Consulente del Lavoro
Vietata la riproduzione anche parziale

Rata 2024

Voce di tariffa: 0517

- a) Imponibile x tasso = $43.927,41 \times 4,27\text{‰} = \text{€ } 187,57$
 - b) Addizionale ANMIL: € 1,88
- Totale V.T. 0517 - premio 2024 = a) + b) = € 189,45**

Voce di tariffa: 0722

- c) Imponibile x tasso = $24.000,00 \times 3,80\text{‰} = \text{€ } 91,20$
 - d) Addizionale ANMIL: € 0,91
- Totale V.T. 0722 - premio 2024 = c) + d) = € 92,11**

Totale rata anno 2024 = $284,11 + 69,08 = \text{€ } 281,56$

**TOTALE PREMIO
AUTOLIQUIDAZIONE 2024**

**Regolazione 2023 (-57,10) + Rata 2024 (281,56) =
€ 224,46**

Versamento del premio a rate

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro ha pubblicato il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2023, pari allo 3,76%¹, da utilizzare ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del DPR 1124/1965, per il calcolo degli interessi da versare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione.

Sulla base di detto tasso, si indicano i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell'autoliquidazione 2023/2024, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione:

Rate	Data scadenza	Data utile per il pagamento	Coefficienti interessi
1°	16 febbraio 2024	16 febbraio 2024	0
2°	16 maggio 2024	16 maggio 2024	0,00927123
3°	16 agosto 2024	20 agosto 2024	0,01874849
4°	16 novembre 2024	18 novembre 2024 ²	0,02822575

La riduzione del presunto

- > Autoliquidazione
 - > Alpi online
 - > Autoliquidazione Ditte Cessate
 - > Invio Telematico Dichiarazione Salari
 - > Richiesta Basi di Calcolo
 - > Riduzione Presunto
 - > Settore Navigazione



Voce 0722

Retribuzioni Presunte	Retribuzioni Parzialmente Esenti
<input type="text" value="0 €"/>	<input type="text" value="0 €"/>

Causale Retribuzioni A Zero

[Indicare i motivi della riduzione delle retribuzioni +](#)

Coloro i quali presumono di erogare un importo di retribuzione inferiore rispetto all'anno precedente devono inviare entro il 16/02 apposita comunicazione di **RIDUZIONE DEL PRESUNTO** indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere. Tale importo costituirà la base di calcolo per la **RATA**.

Le oscillazioni del tasso

**Per andamento
infortunistico**



**Applicabile solo
successivamente al primo
biennio di attività**

Per prevenzione




**Applicabile sin dal 1°
biennio dell'attività**

Oscillazione – Andamento infortunistico aziendale

- Vengono applicate automaticamente ogni anno dall'INAIL, trascorsi due anni dall'inizio dell'attività assicurate.
- L'oscillazione di basa sulla gravità degli eventi e delle loro conseguenze, prendendo a riferimento la PAT e non le singole voci di tariffa.
- L'attuale meccanismo si basa sul confronto tra la sinistrosità delle lavorazioni assicurate con le singole PAT e la sinistrosità media di una "*PAT tipo*" virtuale.

Modello 20SM – Andamento infortunistico



Le possibili oscillazioni andamento infortunistico

Tabella A

Bonus ($ISAR < 0$)

lavoratori-anno del triennio della PAT (N_{pat})	Valori di $ISAR$	Aliquota
$N_{PAT} \leq 50$	$-0,50 < ISAR < 0$	-7%
	$-0,75 < ISAR \leq -0,50$	-11%
	$-0,90 < ISAR \leq -0,75$	-14%
	$-1 < ISAR \leq -0,90$	-18%
	$ISAR = -1$	-21%
$50,01 \leq N_{PAT} \leq 100$	$-0,50 < ISAR < 0$	-8%
	$-0,75 < ISAR \leq -0,50$	-12%
	$-0,90 < ISAR \leq -0,75$	-16%
	$-1 < ISAR \leq -0,90$	-20%
	$ISAR = -1$	-24%
$N_{PAT} \geq 100,01$	$-0,50 < ISAR < 0$	-10%
	$-0,75 < ISAR \leq -0,50$	-15%
	$-0,90 < ISAR \leq -0,75$	-20%
	$-1 < ISAR \leq -0,90$	-25%
	$ISAR = -1$	-30%

Tabella B

Malus ($ISAR > 0$)

lavoratori-anno del triennio della PAT (N_{pat})	Valori di $ISAR$	Aliquota
$N_{PAT} \leq 50$	$0 < (1/3) \times ISAR \leq 1/2$	+5%
	$1/2 < (1/3) \times ISAR \leq 1$	+7%
	$1 < (1/3) \times ISAR \leq 2$	+11%
	$2 < (1/3) \times ISAR \leq 3$	+14%
	$3 < (1/3) \times ISAR \leq 4$	+18%
	$(1/3) \times ISAR > 4$	+21%
$50,01 \leq N_{PAT} \leq 100$	$0 < (1/2) \times ISAR \leq 1/2$	+5%
	$1/2 < (1/2) \times ISAR \leq 1$	+8%
	$1 < (1/2) \times ISAR \leq 2$	+12%
	$2 < (1/2) \times ISAR \leq 3$	+16%
	$3 < (1/2) \times ISAR \leq 4$	+20%
	$(1/2) \times ISAR > 4$	+24%
$N_{PAT} \geq 100,01$	$0 < ISAR \leq 1/2$	+5%
	$1/2 < ISAR \leq 1$	+10%
	$1 < ISAR \leq 2$	+15%
	$2 < ISAR \leq 3$	+20%
	$3 < ISAR \leq 4$	+25%
	$ISAR > 4$	+30%

Altre riduzioni del premio assicurativo

- Riduzione per la piccola pesca e nelle acque interne e lagunari (PAT);
- Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN);
- Sgravio per il Registro Internazionale (PAN);
- Incentivo per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT);
- Riduzione per Campione d'Italia (PAT);
- Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate (PAT);
- Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT);
- Riduzione per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi da 8 a 11 (PAT);
- Riduzione per imprese artigiane.

Incentivo per sostegno alla maternità/paternità

50%

- Applicabile dalle aziende con meno di 20 dipendenti;
- Assunzioni a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità/paternità;

POLIZZA DIPENDENTI VOCE 0517 Dettagli rata - Voce 0517

Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

Retribuzione 2023	Retribuzione Presunta 2024
348.315,41 €	348.315,41 €
Totale delle retribuzioni dei dipendenti nel 2023	Totale lordo dei salari presunti nel 2024 per la voce 0517 , modificabile solo se comunicata la dichiarazione di riduzione di presunto

Agevolazioni:
Non sono presenti le agevolazioni
Codice 003: Riduzione del premio per le PAT con sede lavori a Campione d'Italia;
Codice 005: Riduzione del premio per le cooperative e loro consorzi operanti in zone montane;
Codice 025: Riduzione del premio per le cooperative e loro consorzi operanti in zone svantaggiate;
Codice 127: Sconto artigianato legge 296/2006 (applicabile solo in regolazione).

Sconto regolazione:

- Sostegno maternità e paternità (50,00%) - Importo: 13.500,00 euro 🗑️

[+ Aggiungi riduzioni / sconti](#)

Quote parz. esenti

Sconto regolazione 2023

Dott. Michele Siliato - Consulente del Lavoro
Vietata la riproduzione anche parziale

Sostegno maternità e paternità (50,00% ▼) 13.756,00 € AGGIUNGI

Riduzione L. n. 92/2012



PAT 

Basi di Calcolo

✔ PAT **Completata**



POLIZZA DIPENDENTI VOCE 0517

[Dettagli rata - Voce 0517](#)

Periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

Retribuzione 2023

348.315,41 €

Totale delle retribuzioni dei dipendenti nel 2023

Retribuzione Presunta 2024

348.315,41 €

Totale lordo dei salari presunti nel 2024 per la voce 0517 , modificabile solo se comunicata la dichiarazione di riduzione di presunto

Agevolazioni:

Non sono presenti le agevolazioni


Codice 003: Riduzione del premio per le PAT con sede lavori a Campione d'Italia;

Codice 005: Riduzione del premio per le cooperative e loro consorzi operanti in zone montane;

Codice 025: Riduzione del premio per le cooperative e loro consorzi operanti in zone svantaggiate;

Codice 127: Sconto artigianato legge 296/2006 (applicabile solo in regolazione).


Quote parzialmente esenti:

✔ V-Assunzione a tempo determinato di donne di qualsiasi età prive di un impiego da 24 mesi art. 4, c. 11, L. 92/2012 - Importo: 15.030,00 euro 

[+ Aggiungi riduzioni / sconti](#)

Quote parz. esenti

Dott. Michele Siliato - Consulente del Lavoro
Vietata la riproduzione anche parziale

V-Assunzione a tempo determinato di donne di quals 

15.030,00 €

AGGIUNGI

Riduzione L. n. 92/2012 – Codici

<i>Codice</i>	<i>Tipologia riduzione - norma</i>	<i>Misura</i>	<i>Durata dalla data di assunzione</i>
H	Lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato dal 1.1.2013 (art. 4, c. 8, legge 92/2012)	50%	12 mesi
I	Proroghe di rapporti di lavoro di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti a tempo determinato dal 1.1.2013 (art. 4, c. 8, legge 92/2012)	50%	12 mesi
J	Trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato per lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti dal 1.1.2013 (art. 4, c. 9, legge 92/2012)	50%	18 mesi
K	Lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (art. 4, c. 10, legge 92/2012)	50%	18 mesi
L	Proroga di un contratto a tempo determinato di rapporti di lavoro non agevolati perché instaurati prima del 2013 o perché instaurati quando il lavoratore non aveva ancora 50 anni (art. 4, c. 8, legge 92/2012)	50%	12 mesi
M	Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro non agevolati perché instaurati prima del 2013 o perché instaurati quando il lavoratore non aveva ancora 50 anni (art. 4, c. 9, legge 92/2012)	50%	18 mesi
N	Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato (art. 4, c. 11, legge 92/2012 e DM 17.10.2017)	50%	12 mesi

Ecc...

Riduzione per imprese artigiane

- Imprese artigiane in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
- Nessun infortunio nel biennio 2021-2022;
- Abbiamo barrato la casella «*Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781*» nella dichiarazione delle retribuzioni 2022.

La riduzione si applica solo sulla regolazione!

- 1) Imponibile INAIL x Tasso = a)
- 2) a) x 4,99% (rid. L. n. 296/2006) = b)
- 3) (a) – b)) x 1% (ANMIL) = c)
- 4) **a – b + c = premio**

RETRIBUZIONI ANNO 2023

(elaborato alla data del 09/11/2023)

SOGGETTI		RETRIBUZIONI		
		ANNUE	MENSILI	GIORNALIERE
ARTIGIANI TITOLARI, FAMILIARI, SOCI, ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE	Premio unitario 01/01/2023 – 31/12/2023	€. 16.185,00	€. 1.348,75	€. 53,95
SOCI, COLLABORATORI FAMILIARI (SENZA ATTO) E ASSOCIATI DI DITTA NON ARTIGIANA	Minimale di rendita 01/01/2023 - 30/06/2023	€. 17.780,70	€. 1.481,73	€. 59,27
	01/07/2023 - 31/12/2023	€. 19.221,30	€. 1.601,78	€. 64,07
	ANNO INTERO	€. 18.501,00		
IMPRESA FAMILIARE COLLABORATORI FAMILIARI CON ATTO DI IMPRESA FAMILIARE – ART.230-BIS C.C.	01/01/2023 – 30/06/2023	€. 17.852,88	€. 1.487,74	€. 59,51
	01/07/2023 – 31/12/2023	€. 19.299,09	€. 1.608,26	€. 64,33
	ANNO INTERO	€. 18.575,98		
LAVORATORI PARASUBORDINATI (anche PRESTAZIONI OCCASIONALI)	Minimale / massimale di rendita (frazionabile solo per mesi) 01/01/2023 - 30/06/2023	Min. €. 17.780,70 Max. €. 33.021,30	€. 1.481,73 €. 2.751,78	
	01/07/2023 - 31/12/2023	Min. €. 19.221,30 Max. €. 35.696,70	€. 1.601,78 €. 2.974,73	
SPORTIVI PROFESSIONISTI COLLAB.COORD. E CONTINUATIVA AMMINISTRATIVO/GESTIONALE NEL SETTORE SPORTIVO (sia professionistico che dilettantistico) Circ. 46/2023	ANNO INTERO	Min. €. 18.501,00 Max. €. 34.359,00		

Lavoratori parasubordinati PRESTAZIONI OCCASIONALI (Solo nel caso in cui il contratto preveda il numero delle effettive giornate lavorative)	Salario giornaliero x presenze 01/01/2023 - 30/06/2023	Min. Max.		€. 59,27 €. 110,07
	01/07/2023 - 31/12/2023	Min. Max.		€. 64,07 €. 118,99
LAVORATORI AREA DIRIGENZIALE	Massimale di rendita 01/01/2023 - 30/06/2023		€. 33.021,30	€. 2.751,78
	01/07/2023 - 31/12/2023		€. 35.696,70	€. 2.974,73
PART-TIME =importo orario x orario del rapporto di lavoro	ANNO INTERO 01/01/2023 – 30/06/2023 01/07/2023 – 31/12/2023		€. 34.359,00	Retribuz. oraria €. 13,76 €. 14,87
- ALLIEVI CORSI DI ISTR.PROF. - LAVOR. SOCIALMENTE UTILI E DI PUBBLICA UTILITA’ - DETENUTI E INTERNATI - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO - LAVORATORI SOSPESI UTILIZZATI IN PROGETTI DI FORMAZIONE O RIQUALIFICAZIONE	Salario giornaliero x presenze 01/01/2023 - 30/06/2023		€. 17.780,70	€. 1.481,73
	01/07/2023 - 31/12/2023		€. 19.221,30	€. 1.601,78
- LAVORAZ. AGRICOLE C/TERZI - RIDERS LAV. AUTONOMI - LAV.AUTONOMI SPETTACOLO	Salario giornaliero x presenze 01/01/2023 – 31/12/2023		€. 16.185,00	€. 1.348,75
COOPERATIVE				
SOCI VOLONTARI COOPERATIVE SOCIALI L.381/91	Salario giornaliero (per 25 gg. mensili)		€. 16.185,00	€. 1.348,75
SOCI LAVORATORI DI COOPERATIVE SOCIALI E NON	Salario giornaliero (per 26 gg. mensili)		€. 1.402,70	€. 53,95

Thank
you

Il presente materiale sarà
disponibile
su www.ancl.it

Dott. Michele Siliato

Consulente del Lavoro e

membro del Centro Studi Nazionale ANCL